

## **STATUTO della FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA**

*Approvato dal Consiglio regionale delle Acli Lombarde il 22/12/2001 e dalla Regione Lombardia con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 7390 del 24/4/2002.*

### **TITOLO I. Denominazione - sede - scopi ed oggetto sociale**

#### **Articolo 1.**

Promosso dalle Acli (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) della Lombardia, si è costituito in data 2 dicembre 1980, con atto a rogito del Notaio Dott. Giovanni Notari l'Enaip (Ente ACLI Istruzione Professionale) Lombardia.

L'Enaip Lombardia ha ottenuto in data 30/12/1993, con provvedimento della Giunta Regionale della Lombardia n. 46313, il riconoscimento giuridico quale Fondazione, sulla base dello statuto approvato in data 02/12/1980 con atto a rogito del Notaio Dott. Giovanni Notari.

La Fondazione Enaip Lombardia ha sede legale in Milano, via Luini 5 ed opera in conformità agli indirizzi generali delle ACLI da cui è promossa.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite o soppresse sedi secondarie nel territorio della Regione Lombardia, all'interno del quale si esplicano le finalità statutarie della Fondazione.

Delegazioni ed uffici potranno essere istituiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione sia in Italia che nel territorio dell'Unione Europea, al fine di svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, sviluppo ed incremento della rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alle proprie attività.

#### **Articolo 2.**

La Fondazione Enaip Lombardia opera senza fini di lucro nell'ambito del territorio della Regione, in coerenza con le finalità istituzionali delle ACLI, per:

- la formazione professionale morale e civile di donne e uomini;
- il riconoscimento di pari opportunità sul lavoro e nella società;
- l'integrazione sociale dei soggetti maggiormente esposti a rischio di marginalità;
- la crescita delle economie territoriali e del sistema produttivo, in rapporto con le istituzioni locali;
- lo sviluppo dell'economia sociale.

La Fondazione Enaip Lombardia persegue tali scopi assumendo come riferimenti:

- la centralità della persona umana e del suo protagonismo nella comunità;
- la valorizzazione del lavoro quale strumento di partecipazione alla crescita della società;
- lo sviluppo dei principi di democrazia, solidarietà e sussidiarietà.

#### **Articolo 3.**

La Fondazione Enaip Lombardia persegue tali scopi tramite:

1. la progettazione, la gestione e la valorizzazione di attività di formazione professionale, orientamento, accompagnamento al lavoro, rivolti a giovani e adulti, occupati, inoccupati o disoccupati, dipendenti o titolari;
2. l'erogazione di servizi connessi o comunque inerenti al paragrafo precedente, quali:
  - supporto all'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa di imprese di diversi tipi e natura;

- ricerca e sviluppo;
  - editoria, anche attraverso l'utilizzo di supporti tecnologici;
  - selezione e gestione delle risorse umane;
3. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di osservatori finalizzati a supportare soggetti pubblici e privati, nel monitoraggio della realtà economica e/o sociale in rapporto alle specifiche problematiche connesse alla formazione professionale e, più in generale, alle problematiche formative.

La Fondazione, fermo restando l'esercizio prevalente delle attività di cui ai punti precedenti, ed in via puramente strumentale, potrà inoltre assumere partecipazioni in imprese o società, in qualsiasi forma giuridica costituite, il cui oggetto sociale sia affine o riconducibile a quello della Fondazione.

La Fondazione, ai fini e nei limiti di cui ai punti precedenti, potrà altresì compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie atte a favorire, sia pure indirettamente, il conseguimento dello scopo sociale, senza eccezione alcuna; il tutto con la preclusione delle attività e delle operazioni che la legge riserva a particolari soggetti e/o enti e di quelle vietate dalla presente e futura legislazione.

La Fondazione Enaip Lombardia aderisce all'Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale (ENAIP), con sede in Roma.

## **TITOLO II. Organi Sociali e loro funzionamento.**

### **Articolo 4.**

Sono organi della Fondazione Enaip Lombardia.

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo, qualora sia nominato;
- il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci;
- Il Direttore.

### **Articolo 5.**

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto:

- da 5 membri designati dal Presidente Regionale delle Acli Lombarde;
- dal Presidente Provinciale Acli, dove sono presenti ed operanti stabilmente strutture formative e/o di servizio della Fondazione, o persona da lui designata.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, con diritto di parola, il Direttore.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per quattro anni e comunque sino alla scadenza dell'organo che li ha designati, in conformità al vigente Statuto delle Acli, e sono rieleggibili.

Il componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio provvede alla cooptazione di un altro componente, sulla base delle indicazioni fornite dall'organo delle Acli competente.

Nella seduta di insediamento, convocata e presieduta dal Presidente Regionale delle Acli Lombarde, il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente, uno o più Vicepresidenti ed, eventualmente, nomina un Comitato Esecutivo, definendone i poteri e le modalità di funzionamento.

## **Articolo 6.**

1. Il Consiglio di Amministrazione, è convocato dal Presidente almeno 4 volte l'anno di cui una per l'approvazione del Bilancio, ed ogni volta in cui vi sia materia su cui deliberare, nonché qualora ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri.
2. L'avviso di convocazione, che deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della seduta, dovrà essere trasmesso a tutti i Consiglieri ed ai membri del Collegio Sindacale, a mezzo lettera raccomandata da inviarsi almeno 7 giorni prima del giorno fissato per la riunione e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma o telefax in modo che tutti i membri ne siano informati con almeno due giorni di preavviso.
3. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera validamente a maggioranza semplice; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, se la delibera è relativa a fatti di ordinaria amministrazione; diversamente, per fatti di straordinaria amministrazione, in caso di parità di voti, la delibera si considera respinta.

In mancanza delle formalità di cui al punto 2 il Consiglio si reputa validamente costituito quando sono presenti tutti gli amministratori e i sindaci effettivi.

## **Articolo 7.**

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, e solo a titolo esemplificativo, spetta al Consiglio di Amministrazione, provvedere a:

- nominare il Presidente, uno o più VicePresidenti e il Direttore della Fondazione;
- approvare i regolamenti di attuazione del presente Statuto;
- deliberare di partecipare alla costituzione di Società, in qualsiasi forma giuridica costituita, Associazioni, Enti o Consorzi o di acquisire partecipazioni ed interessenze, maggioritarie o minoritarie, o, più semplicemente, aderire ad organismi ed enti già costituiti;
- approvare e periodicamente aggiornare il piano di impresa, adeguando allo stesso l'articolazione territoriale, settoriale, organizzativa e funzionale della Fondazione;
- approvare il bilancio di previsione ed il bilancio dell'esercizio, redatto in conformità alle norme civilistiche vigenti per le società di capitali;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati, contributi e donazioni destinati ad incrementare il Fondo di Dotazione Patrimoniale, nonché sull'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto o dalla Legge.

Il Consiglio di Amministrazione determina l'entità dei gettoni di presenza spettanti ai componenti il Consiglio per la partecipazione alle riunioni, e il compenso spettante ai componenti il Collegio Sindacale, nonché il compenso spettante a quelli tra i suoi componenti cui siano attribuiti incarichi continuativi a favore della Fondazione.

L'importo di tali compensi dovrà essere determinato entro i limiti previsti dalle vigenti norme di Legge per il presidente del Collegio Sindacale delle società per azioni.

Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è disciplinato da apposito Regolamento attuativo del presente Statuto.

## **Articolo 8.**

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle attribuzioni e dei poteri ad esso riservati dallo Statuto e dalla Legge ad un Comitato Esecutivo, del quale faranno parte il Presidente, il VicePresidente e fino a 5 consiglieri nominati dal Consiglio.

La deliberazione di nomina del Comitato Esecutivo, dovrà contenere, qualora il Consiglio di Amministrazione non vi abbia già provveduto con l'adozione di uno specifico regolamento, le attribuzioni ed i poteri che saranno conferiti al Comitato Esecutivo stesso, nonché le modalità per il suo funzionamento.

### **Articolo 9.**

Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché davanti agli Organi amministrativi e giudiziari e sottoscrive tutti gli atti che riguardano l'attività istituzionale dell'Ente.

Il Presidente:

- esercita tutti i poteri di iniziativa necessari al buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e, qualora nominato, del Comitato Esecutivo;
- assicura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- garantisce il collegamento tra la Fondazione e gli organi regionali e territoriali delle Acli Lombarde;
- adotta, eccezionalmente, decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, qualora nominato, sottoponendole a ratifica nella prima riunione dell'organo.

Può delegare parte dei suoi poteri ad un Consigliere, nonché conferire procure speciali o generali al Direttore, e/o per specifiche categorie di atti ai dipendenti della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al VicePresidente più anziano di età.

### **Articolo 10.**

Il Collegio dei Sindaci è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dalla Presidenza Regionale delle Acli della Lombardia, che provvede altresì alla nomina del Presidente del Collegio.

I Sindaci devono possedere i requisiti previsti dalla Legge per i membri del Collegio Sindacale delle Società per Azioni e restano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Al Collegio sindacale sono attribuiti tutti i poteri conferiti dalla Legge al Collegio Sindacale delle Società per Azioni.

### **Articolo 11.**

Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento generale della Fondazione, secondo le linee e gli indirizzi definiti dal C.d.A. e dal Comitato Esecutivo qualora nominato.

E' responsabile dell'organizzazione operativa e del personale della Fondazione e ne assicura l'indirizzo ed il coordinamento.

Le sue prerogative e le sue attribuzioni sono fissate dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento, che disciplinerà altresì l'organizzazione operativa e funzionale della Fondazione e del suo personale dipendente.

## **TITOLO III. Ordinamento finanziario.**

### **Articolo 12.**

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal Fondo di Dotazione Patrimoniale che ammonta a Euro 300.000.
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del Fondo di Dotazione;
- dai contributi attribuiti al Fondo di Dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dal Fondo di riserva statutario, costituito con gli avanzi di gestione di ogni esercizio;
- dalle somme accantonate a riserve straordinarie per scopi specifici e diversi, sino a quando le stesse non siano state utilizzate, in conformità alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

E' fatto obbligo agli Amministratori di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

### **Articolo 13.**

Le entrate della Fondazione sono costituite principalmente:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima;
- dai contributi delle ACLI regionali e provinciali della Lombardia;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, nonché da contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici che non siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione;
- dai contributi erogati dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, dagli Enti Locali e Territoriali, per la gestione delle attività previste dal presente Statuto;
- dalle quote di iscrizione o di partecipazione degli utenti ai servizi erogati dalla Fondazione;
- dagli interessi attivi, dai proventi finanziari e dalle altre rendite patrimoniali conseguite.

Le rendite e le risorse della Fondazione dovranno essere impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi statutari.

### **Articolo 14.**

Gli atti amministrativi della Fondazione sono sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Direttore.

Con specifico Regolamento il Consiglio di Amministrazione disciplina le modalità di funzionamento e gestione amministrativa della Fondazione, definendo altresì specifiche deleghe ed attribuzioni ad Amministratori e dipendenti della Fondazione stessa.

### **Articolo 15.**

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° Settembre e cessa il 31 Agosto dell'anno successivo.

Entro la data fissata per l'apertura dell'esercizio finanziario dovrà essere approvato il Bilancio preventivo della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora speciali esigenze o specifici motivi lo rendano necessario, può differire il termine per l'approvazione del bilancio preventivo al 31 dicembre.

In considerazione della complessità dell'Ente e della sua articolazione territoriale, il Bilancio consuntivo dovrà essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Al bilancio consuntivo, oltre ai documenti obbligatori previsti dal codice civile per le società di capitali, dovrà essere allegato il bilancio sociale dell'attività della Fondazione.

I Bilanci consuntivo e preventivo dovranno essere messi a disposizione del Collegio dei Sindaci almeno quindici giorni prima della seduta del Consiglio di Amministrazione chiamato ad approvarli.

Il Bilancio della Fondazione è pubblico ed è trasmesso successivamente alla approvazione agli organi regionali delle ACLI Lombardia.

### **Articolo 16.**

Il Consiglio di Amministrazione che approva il bilancio consuntivo dell'esercizio delibera, acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale, sulla destinazione dell'avanzo di esercizio o sulle modalità con cui provvedere alla copertura delle perdite conseguite.

Gli avanzi dell'esercizio potranno essere destinati:

- al fondo di riserva statutario;
- ad eventuali specifici fondi di riserva, costituiti per specifiche finalità o motivazioni deliberati dal Consiglio di Amministrazione, che ne disciplinerà altresì l'utilizzo.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.

Le disponibilità della Fondazione derivanti da avanzi di bilancio possono essere investite per:

- potenziare le strutture dell'Ente;
- acquisire immobili da destinare al funzionamento degli uffici o a sedi permanenti per la propria attività statutaria, direttamente o mediante l'acquisizione di quote di partecipazione in società in qualsiasi forma giuridica costituite o altri Enti, Associazioni, Consorzi;
- acquistare attrezzature utili al perseguimento dei propri fini statutari;
- sottoscrivere titoli di Stato o garantiti dallo Stato, depositi fruttiferi presso Banche ed Istituti di Credito o altri intermediari finanziari abilitati, nonché in ogni e qualsiasi strumento finanziario negoziato sui mercati ufficiali dell'Unione Europea.

## **TITOLO IV. Disposizioni finali.**

### **Articolo 17.**

Lo scioglimento della Fondazione può essere deliberato dal Consiglio Regionale delle ACLI della Lombardia, con le modalità e le maggioranze previste dal relativo Statuto.

La delibera di scioglimento dovrà contenere, oltre alla nomina ed alla determinazione dei poteri dei liquidatori, da scegliersi tra soggetti abilitati a ricoprire la carica di membri del Collegio Sindacale delle Società per Azioni, l'indicazione della destinazione del patrimonio residuo.

Il patrimonio residuo dovrà essere destinato ad altra organizzazione con medesime finalità o a fini sociali e di pubblica utilità da realizzarsi nel territorio della Regione Lombardia, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

### **Articolo 18.**

Il presente Statuto può essere modificato, su proposta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, approvata a maggioranza assoluta dei suoi membri, con l'approvazione del Consiglio Regionale delle ACLI della Lombardia, con le modalità e le maggioranze previste dal relativo Statuto.

**Articolo 19.**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di Legge vigenti in materia.